



COMUNICATO UFFICIALE n°08

del 29 dicembre 2025

(composto da n° 04 pagine)

Sommario:

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 05/2025

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA
DECISIONE N. **05/2025** (Stagione Sportiva 2025/2026)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Silvestro Giamblanco – Presidente
Avv. Angelo Marzo – Componente
Massimiliano Bianchi – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

Settore di Attività Calcio UISP Regionale Emilia-Romagna
S.d.A. Calcio UISP MODENA

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto dell'1.12.2025 il Presidente della società Magreta Associazione ASD presentava formale ricorso a questa Corte avverso alla pronuncia, pubblicata nel Comunicato n. 6 del 25.11.2025, con cui la Commissione di Secondo Grado del Settore di Attività Calcio UISP EMILIA-ROMAGNA aveva respinto in quanto inammissibile il ricorso presentato contro la squalifica inflitta sino al 31/10/2030 al proprio giocatore Camara Modu, a seguito di quanto avvenuto durante la Gara Riolunato vs Bertola dell'1.11.2025.

Il ricorrente riproponeva le stesse motivazioni su cui si era basata l'impugnazione della decisione del Giudice di Primo Grado, ribadendo che: 1) il giocatore Camara Modu era venuto a contatto con il Direttore di Gara in modo del tutto involontario; 2) non si era verificato alcun precedente episodio tra il Direttore di Gara ed il giocatore Camara di rilevanza tale da poter essere motivo scatenante di un atto violento; 3) il contatto tra il Direttore di Gara e Camara era avvenuto a gioco in svolgimento, durante uno scatto in velocità verso il pallone, in quel momento distante diversi metri dal punto in cui è avvenuto il contatto; 4) nel referto arbitrale il Direttore di Gara aveva dichiarato di essere stato colpito alla schiena, senza che lo sguardo fosse rivolto verso il giocatore

espulso, motivo per cui non era in grado di valutare la volontarietà del contatto avvenuto; 5) lo scontro unico tra il Direttore di Gara e Camara era stato fortuito e i fatti erano stati deformati e/o comunque travisati. Insisteva altresì sulla mancanza di prove oggettive della volontarietà del contatto avvenuto e sull'assenza di ragioni per sospendere la gara, dal momento che per tutta la durata della stessa e anche dopo la sua conclusione non si era verificato alcun episodio di tensione e/o litigi tra giocatori e/o staff delle due squadre. Chiedeva la revoca della squalifica al giocatore Camara Modu fino al 31/10/2030 o comunque la sua riduzione, la revoca dei punti di Coppa Disciplina derivanti da tale squalifica, la revoca del punto di penalizzazione e della sconfitta per 3-0 a tavolino, con omologa del risultato di 1-1 maturato sul campo.

MOTIVAZIONI

Il ricorso proposto a questa Corte non affronta in alcun modo l'unica motivazione con cui la Commissione di Secondo Grado ha rigettato il ricorso contro la decisione di Primo Grado.

La Commissione di Secondo Grado, infatti, aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto degli elementi essenziali di cui all' art. 159 R.T.N., sulla constatazione del fatto che nel ricorso non era indicato il numero di Tessera UISP del Socio e non era indicata la data in cui era stato formalmente scritto o redatto il ricorso stesso: su questo profilo, tuttavia, la ricorrente non si è minimamente soffermata, avendo trattato nel ricorso soltanto il merito della questione.

Ciò impedisce a questa Corte di prendere in considerazione il ricorso, dal momento che decidere nel merito significherebbe violare le norme processuali e conferire a questa Commissione un potere di decidere *per saltum* che non è previsto dal nostro ordinamento.

A parere di questa Corte l'unica possibilità di ricorso, salvo provare l'erroneità della decisione di rigetto per inammissibilità assunta dalla Commissione di Secondo Grado, avrebbe potuto essere la richiesta di una rimessione in termini per cause di forza maggiore o errori, ma nessuna richiesta in tale senso è stata presentata.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **RIGETTA IL RICORSO** confermando la sanzione contenuta nel Comunicato n. Comunicato n. 6 del 25.11.2025 dalla Commissione di Secondo Grado del Settore di Attività Calcio UISP EMILIA-ROMAGNA, confermando tutte le seguenti sanzioni: 2. La squalifica del giocatore Camara Modu fino al 31 ottobre 2030 [squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD)]; 3. Penalizzazione di 655 punti in Coppa disciplina alla squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD); 4. Euro 75,00 a carico della squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD); 5. La penalizzazione di un punto alla squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD); 6. La sconfitta per 3-0 a tavolino a carico della squadra Bertola (società Magreta Associazione ASD). adottate dal Giudice di Secondo Grado e Primo Grado del S.d.A. Calcio UISP di Modena.;
- per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione di € 100,00;
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP MODENA e S.d.A. Calcio UISP EMILIA ROMAGNA per gli adempimenti di cui all'Art. 184 lettera a) comma.

Così deciso in Parma, lì 29 dicembre 2025

F.to Silvestro Giamblanco – Presidente

F.to Angelo Marzo – Componente

F.to Massiliano Bianchi - Componente